



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

emanato con D.R. n. 843 del 31.10.2012

ART. 1 - AMBITO ed EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 248/15214 del 28.02.2012, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2.12.2011 e pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.2011.

ART. 2 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e tecnologica, a supporto delle attività didattiche e formative erogate dai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esso correlate o accessorie. Tali funzioni sono svolte anche in collaborazione con le altre strutture dell'Ateneo e con enti esterni pubblici o privati, italiani o stranieri e in accordo con la normativa vigente ed i pertinenti regolamenti di ateneo.

2. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione esercita la potestà di regolamentare in esecuzione delle decisioni generali definite dagli organi di governo dell'Ateneo, di emanare le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei Regolamenti d'Ateneo, di deliberare sulle questioni organizzative e gestionali generali attinenti ai corsi di studio che ad esso afferiscono, di assumere decisioni in merito alle iniziative di ricerca.

3. Ferme restando le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Dipartimento delibera in merito alla definizione della programmazione strategica dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza.

4. Spetta, altresì al Dipartimento istruire e deliberare in merito alle proposte della struttura di coordinamento di cui all'art. 17 dello Statuto con riferimento all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio. In assenza della struttura di coordinamento le relative attribuzioni sono esercitate dal Dipartimento.

5. In particolare il Dipartimento, nel rispetto dei procedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ateneo:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;

b) organizza le strutture necessarie per tali attività;

c) cura lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del seguente art. 7;

d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;

- e) organizza i corsi e coordina le strutture necessarie per il conseguimento di Dottorati di ricerca e di titoli di Master di Primo o Secondo livello relativi alle discipline di sua pertinenza;
- f) partecipa, per quanto di competenza, a definire le linee di azione in merito alla valutazione della struttura, della ricerca, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono secondo le indicazioni dell'Anvur, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica organizzando il proprio Sistema di assicurazione interna della qualità;
- g) nomina i docenti e/o i ricercatori che partecipano alla Commissione Paritetica;
- h) decide in merito alla costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 17 dello Statuto;
- i) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro;
- j) promuove il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà intellettuale.

ART. 3 – SEDE

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili assegnati, così come risulta dai registri inventariali. I locali e i beni mobili assegnati al Dipartimento devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'Università e per quelle ulteriori purché preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento.
2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il "Settore Contabilità e Finanza" di Ateneo. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella del "Responsabile Amministrativo" all'interno del suddetto Settore.

ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. La mobilità del singolo professore di ruolo e ricercatore avverrà dietro motivata richiesta del singolo e dopo delibera dei Dipartimenti interessati.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, la Commissione Paritetica.
4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento può costituire una o più Sezioni.

ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, nonché secondo quelle del Regolamento Generale di Ateneo e del presente Regolamento. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Direttore designa altresì un Coordinatore dell'Attività Didattica ed un Coordinatore dell'Attività di Ricerca coerentemente con quanto previsto dallo Statuto all'art. 16.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi atti deliberativi; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente Regolamento. Inoltre provvede alle nomine di competenza del Dipartimento e, nei casi di necessità e urgenza, emana decreti di attuazione su materie previste da disciplinari interni che verranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento.

Il Direttore esercita le funzioni previste dal Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro.

2. Il Direttore predisporre e presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento, coerentemente con le scadenze previste dal Sistema di assicurazione interna della qualità, la relazione sulle attività di ricerca e di didattica.

La relazione, previo parere del Consiglio viene inviata alla Commissione Paritetica secondo le indicazioni e le modalità previste dall'Anvur.

3. Il Direttore resta in carica per 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore.

5. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta, pari al 50% +1 dei membri del Consiglio aventi diritto, nella prima votazione. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni. Nella seconda votazione, che sarà valida quando a essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più giovane nel ruolo e in subordine di età.

Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del Dipartimento convocherà una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulterà eletto il Direttore. Tali elezioni avverranno con le stesse modalità della seconda votazione.

Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.

6. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, il Rettore assume le iniziative all'uopo necessarie.

ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo responsabile dell'indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento. È costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio esperti senza diritto di voto.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) approva l'organizzazione di "Centri di studio" e "Laboratori di ricerca" anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altra Università italiana o straniera e con il CNR o con altre istituzioni scientifiche;

b) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;

c) delibera in merito alla costituzione o scioglimento di Sezioni;

d) definisce le materie ed i compiti specifici da delegare al Direttore o alla Giunta di Dipartimento;

e) elegge il Direttore di Dipartimento;

f) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche per poi sottoporlo al Consiglio di Amministrazione.

g) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica;

h) approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca al fine di reclutare docenti, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza e dal Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro;

i) approva, per quanto di sua competenza, la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca nonché l'adesione o l'istituzione di Master di Primo e Secondo livello;

l) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

m) individua, tra i proponenti il progetto, i responsabili scientifici delle attività di ricerca. A loro spettano, altresì, le funzioni di gestione dei relativi budget economici, nonché l'applicazione delle norme previste dal Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per quanto di competenza. Ciò anche per attività di ricerca organizzate grazie a contributi liberali;

n) nell'eventualità che le Sezioni si dotino di un proprio regolamento ne approva in via definitiva il testo;

o) partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell'intero Ateneo e concorre alla definizione dei budget economici annuali e pluriennali relativamente al funzionamento interno e alle attività di ricerca e di didattica;

p) delibera in merito alla costituzione del Sistema di assicurazione interna della qualità. relativamente all'attività didattica e di ricerca secondo le indicazioni degli organi competenti;

q) delibera in merito alla richiesta di costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 17 dello Statuto e, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo;

ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento, è costituita dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Coordinatore della Didattica e dal Coordinatore della Ricerca e da altri tre membri eletti ciascuno rappresentante delle tre fasce del personale docente e ricercatore ossia fascia degli ordinari, associati e ricercatori. Ogni rappresentante di fascia è eletto dai componenti la propria fascia di appartenenza secondo le modalità previste per l'elezione del Direttore. Ai lavori della Giunta possono prender parte, senza diritto di voto, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio

2. La Giunta del Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo, inoltre delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. I membri della Giunta che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica

Art. 9 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

1. Il Dipartimento adotta un Sistema di assicurazione interna della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di didattica e di ricerca nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur e dal Nucleo di Valutazione, anche tramite i Presidi di Qualità.

2. I Presidi della Qualità danno attuazione a quanto richiesto dall'Anvur, dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica in merito all'assicurazione di qualità per la didattica e la ricerca, coerentemente con le strategie definite dal Dipartimento. Ogni Presidio della Qualità predispone una relazione secondo le indicazioni dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione.

3. La composizione dei Presidi della Qualità viene definita da apposita delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 – COMMISSIONE PARITETICA

1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da docenti e studenti, in rappresentanza di tutte le sue componenti, così come indicato dallo Statuto all'art. 16 e dal Regolamento Generale di Ateneo all'art. 24.

2. La Commissione Paritetica valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo.

3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dal Consiglio di Dipartimento, la Commissione Paritetica formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dal Dipartimento.
4. La Commissione Paritetica predisponde una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur.
5. La componente studentesca in Commissione è eletta per un biennio.
6. Alla Commissione Paritetica si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge e dallo Statuto. In particolare non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento, i docenti e ricercatori a tempo determinato, nonché quelli il cui periodo di permanenza in servizio è inferiore alla durata del mandato.
7. Il Consiglio di Dipartimento designa su proposta del Direttore i componenti docenti e ricercatori nella Commissione.
8. Il Coordinatore della Commissione, eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, fra i professori di ruolo e ricercatori, può chiedere al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento, nonché ad esperti interni ed esterni all'Ateneo, di partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
9. I docenti e i ricercatori della Commissione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica e sono sostituiti con nuova nomina del Consiglio di Dipartimento per la durata residua del mandato.

ART. 11 - SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta di almeno otto professori di ruolo e ricercatori. Le Sezioni sono costituite se a loro afferiscono non meno di otto fra ricercatori e professori di ruolo.
2. Ciascuna Sezione può dotarsi di uno specifico Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. L'organizzazione interna dell'attività scientifica e didattica delle Sezioni, è curata da un Coordinatore di Sezione, eletto dai componenti la Sezione stessa e scelto tra i professori di ruolo di prima fascia o, in assenza di un prima fascia, di seconda fascia. Il Coordinatore di Sezione è nominato dal Direttore di Dipartimento, in seguito alle elezioni di cui al punto successivo, e dura in carica per un mandato di quadriennio accademico.
4. L'elezione del coordinatore di Sezione avviene con le stesse modalità stabilite all'art. 5 commi 4 e 5 per l'elezione del Direttore di Dipartimento
5. Il Coordinatore di Sezione svolge, di norma, le seguenti funzioni:
 - a) è l'agente consegnatario dei beni mobili in carico alla Sezione;
 - b) è responsabile, per quanto di competenza, all'applicazione delle norme previste dal Regolamento per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro;

c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI

1. Gli organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale.
2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto ossia un numero di docenti e ricercatori pari alla metà più uno del numero dei docenti e ricercatori del Dipartimento diminuito del numero dei componenti il Consiglio che hanno giustificato la loro assenza. In ogni caso il numero dei presenti in Consiglio deve essere maggiore del 20% del numero dei docenti e ricercatori del Dipartimento.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti disposto.
4. Il verbale della seduta del Consiglio e della Giunta è redatto dal professore di ruolo di prima fascia o ricercatore di nomina più recente.
5. Le deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione, hanno carattere di riservatezza.

ART. 13 – ELEZIONI

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento, sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri scelti tra i componenti del Consiglio, che detterà le modalità per lo svolgimento in coerenza con il Regolamento elettorale di ateneo.
2. Per quanto riguarda la Commissione Paritetica, nella sua componente studentesca, il rinnovo deve celebrarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Le elezioni sono convocate dal Direttore di Dipartimento.
4. In caso di dimissioni, decadenza di un eletto, o di assenza od impedimenti, che si prolunghino oltre 6 mesi, subentrerà definitivamente il primo dei non eletti per la stessa componente e successivamente, se necessario, saranno espletate elezioni parziali per la categoria interessata. I membri subentrati completano il mandato in corso.

ART. 14 - CORSI DI STUDIO

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera circa l'attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio e svolge le funzioni di sua competenza finalizzate alle attività didattiche nei corsi di studio afferenti, nel rispetto delle attribuzioni dei Consigli di Corso di Studio, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.